

# I criteri di selezione - II

# IL SISTEMA REPUTAZIONALE DELLE IMPRESE

- L. 28 1 2016 n 11 art 1 co 1

- *«uu) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici*
- *in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite,*
- *introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti*
  - *il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti*
- *e la gestione dei contenziosi,*
  - *nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità»*

# L' ART 83 co. 10

- «È istituito presso l'**ANAC**, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese\*, per il quale l'Autorità rilascia **apposita certificazione. ...»**
- \* V. però art 95 co. 13 «Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior *rating* di legalità dell'offerente ...»

# Rating d'impresa e certificazione SOA

- Art 84 co. 4. : «Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
  - a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
  - b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
  - c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
  - d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10».**
- Il rating è presupposto della certificazione ma si applica anche per i LL PP sotto soglia e per servizi e forniture perché la disciplina dell'art 83 è generale.

# Il rinvio alle linee guida per la definizione dei requisiti e dei criteri di valutazione

- (art 83 co. 10) «... Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di **affidabilità** dell'impresa. **L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione** degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante **linee guida** adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

# Il documento di consultazione ANAC : indicazioni per le linee guida

La costituenda BANCA DATI (v slide 11), ai fini del rilascio della certificazione, raccoglierà :

- annotazioni nel casellario ex art. 80, comma 5, lett. c) relative ai gravi illeciti professionali; - annotazioni nel casellario ex art. 80, comma 5, lett. g) relative alle false dichiarazioni alle SOA;
- annotazioni nel casellario ex art. 80, comma 12, relative alle false dichiarazioni rese in gara;
- rating di Legalità per le imprese per il quale esso opera o elementi dello stesso, utilizzabili quali alternative al Rating di legalità per le imprese che non possono richiederlo (cause ostative di cui all'art. 67 del Codice antimafia e certificazione antimafia);
- analisi dello storico della regolarità contributiva delle imprese.
- monitoraggio sui tempi di esecuzione rispetto a quelli contrattualmente previsti o legittimamente prolungati; il sistema sarà impostato in modo tale da rilevare l'entità e l'incidenza dello sforamento rispetto ai tempi previsti, le cause e la responsabilità;
- monitoraggio sui costi di esecuzione rispetto a quelli contrattualmente previsti o legittimamente incrementati; il sistema sarà impostato in modo tale da rilevare l'entità e l'incidenza dello sforamento rispetto ai costi preventivati, le cause e la responsabilità;
- monitoraggio sull'esito del contenzioso, sui casi di accertato abuso del processo e/o lite temeraria, nonché monitoraggio sull'attività di precontenzioso ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 211 del Codice.

# Indici reputazionali : 1) assenza di penalità

- (art 83 co. 10) «... Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di **misure sanzionatorie** amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive \* da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. ...»
- \*Problema del rapporto con il motivo di esclusione di cui all'art 80 co. 5 lett I

# Indici reputazionali : 2) Premialità

- «... I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del **rating di legalità** rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7 ...»
- **D L 24 1 2012 n 1; Art. 5-ter (Rating di legalità delle imprese)**. 1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all' **Autorità** garante della concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, ((alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un **rating di legalità** per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta)).



# Indici reputazionali : 3) e 4) premialità

- « ... nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al **rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione\*** dei contratti, all'incidenza del **contenzioso** sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. ...»
- \* differenza con il motivo di esclusione ex art 80 co. 5 lett c : *«la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative **carenze nell'esecuzione di un precedente contratto** di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni»*

# Indici reputazionali : 5) premialità

- «... Tengono conto altresì della **regolarità contributiva\*** , ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti»
- \* differenza con l'irregolarità motivo di esclusione ex art 80 co 4 («violazioni gravi definitivamente accertate», ora regolarizzabili fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande)

# Creazione del sistema

- L'art 213 prevede la creazione di una BANCA DATI NAZIONALE dei CONTRATTI PUBBLICI, gestita da ANAC tramite il proprio Osservatorio.
- Le linee guida non risultano ancora emanate, ma il documento di consultazione pubblicato ha anticipato i flussi destinati a confluire nella Banca Dati Nazionale :